

Pubblicato il 27/02/2025

N. 01710/2025REG.PROV.COLL.
N. 07490/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero **di** registro generale 7490 del 2024, proposto dall'Associazione Moschea Abu Bakar, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Luca Bauccio e dall'Avvocato Aldo Russo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Luca Bauccio in Milano, via A. Maffei, n. 1

contro

Comune **di Magenta**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Bertacco, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Clemente, n. 1

per la riforma

della sentenza n. 1619 del 28 maggio 2024 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede **di** Milano, resa *inter partes*, notificata il 26 giugno 2024, che ha respinto il ricorso R.G. n. 1756/2020 proposto dall'odierna appellante avverso il rigetto opposto dal Comune **di Magenta** con PEC del 10 luglio 2020 in relazione alla richiesta formulata

dall'Associazione ricorrente il 30 gennaio 2020 per l'assegnazione **di** un'area da adibire a luogo **di culto** per la comunità musulmana.

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'atto **di** costituzione in giudizio del Comune **di Magenta**;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Consigliere Massimiliano Nocelli e uditi per l'Associazione appellante l'Avvocato Aldo Russo e per il Comune appellato l'Avvocato Andrea Manzi su delega scritta dell'Avvocato Paolo Bertacco;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'odierna appellante, l'Associazione Moschea Abu Bakar (**di** qui in avanti solo l'Associazione), con sede legale nel Comune **di Magenta**, è un'associazione **di** promozione sociale costituita nel 2018.

1.1. Lo statuto dell'Associazione prevede che essa *“raccolge persone **di** fede religiosa musulmana ma non esclude né limita l'adesione a essa da parte **di** persone **di** altre fedi”* e precisando che l'ente *“si propone **di** costituire e realizzare una moschea nella città **di Magenta**, compatibilmente e nel rispetto delle norme **di** diritto urbanistico e **di** diritto pubblico ...”* (art. 3 dello statuto).

1.2. Con l'istanza del 30 gennaio 2020 l'Associazione ha chiesto al Comune **di Magenta** l'«assegnazione **di** un'area adeguata e consona da adibire a luogo **di culto** per la comunità mussulmana», ossia «un luogo da adibire stabilmente al **culto** e alle attività religiose della comunità mussulmana».

1.3. Nel corso del procedimento, l'istante ha evidenziato come nel vigente PGT comunale *“si evince l'esistenza **di** un'area (distinta al Nuovo Catasto Terreni nel Comune **di Magenta** al foglio 21 mappale 778), cui lo*

strumento urbanistico attribuisce, tra l'altro, anche destinazione per attrezzature religiose" (pec del 10 marzo 2020).

1.4. A conclusione del procedimento, l'amministrazione comunale con provvedimento del 10 luglio 2020 ha respinto l'istanza dell'associazione.

2. L'Associazione istante ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede **di** Milano (**di** qui in avanti, per brevità, il Tribunale), il provvedimento **di** diniego del 10 luglio 2020 affidando il gravame a due motivi.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente in prime cure ha allegato la violazione dei diritti inviolabili dell'uomo in materia **di libertà di religione, di culto, di** manifestazione del pensiero e **di** espressione, garantiti dalla Costituzione (art. 19 Cost.) e dalla Carta europea dei diritti dell'uomo, oltre che alla carenza **di** istruttoria e alla violazione dei principi **di** proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa in relazione ai singoli presupposti sostanziali su cui si fonda il diniego.

2.1.1. Essa in proposito ha evidenziato che il Comune non ha attuato *«quanto previsto dal PGT vigente per un'area che risulta avere già una destinazione conforme alla realizzazione del luogo **di culto** in questione ovvero con l'individuazione **di** altra area/fabbricato, adeguato e consono, da poter fruire al medesimo»*.

2.1.2. Inoltre, la ricorrente in prime cure ha sostenuto che il Comune ha errato nell'affermare che non sono stati indicati i requisiti indispensabili, richiesti dall'amministrazione, per adibire un'area quale luogo **di culto** (come l'indicazione del luogo in cui dovrebbe sorgere il luogo **di culto**; il numero **di** persone della comunità mussulmana in **Magenta** interessate alla partecipazione al **culto**; la capacità dell'istante a sostenere investimenti o a remunerare la concessione **di** un ipotetico diritto **di** superficie).

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente in prime cure ha contestato l'assunto del Comune secondo cui poiché l'associazione *«si è costituita come Associazione **di** Promozione Sociale»* alla luce del "consolidato

orientamento” della giurisprudenza del Consiglio **di** Stato «*l’attività **di culto** non può **di** per sé essere intesa come attività **di** promozione sociale (cfr. sentenza n. 181/2013 CdS)», cosicché «*la qualità dell’istante come associazione **di** promozione sociale, per la quale l’art. 71 del D. Lgs. 117/2017 ne consente l’insediamento della sede in edifici con qualunque destinazione d’uso, non l’autorizza ad insediare un luogo **di culto** non occasionale o precario in aree e territori comunali non vocati (ordinanza 6178-2018 Cds)».**

2.2.1. La ricorrente, a sostegno della doglianza, ha evidenziato come la tesi del Comune sia stata già confutata dal Tribunale stesso con la sentenza n. 1511 del 3 agosto 2020, che ha ritenute infondate le eccezioni sollevate dal Comune per sostenere che l’associazione non fosse legittimata a promuovere il ricorso avverso il diniego del Comune alla concessione **di** un’area pubblica, richiesta per sole poche ore, per uno scambio augurale in occasione della festa del sacrificio nell’estate del 2019.

2.3. Nel costituirsi nel primo grado del giudizio, la difesa comunale ha replicato alle censure sollevate.

2.4. All’udienza del 24 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione dal primo giudice.

3. Infine, con la sentenza n. 1619 del 18 maggio 2024, il Tribunale, pur accogliendo il secondo motivo **di** ricorso e, per l’effetto, riconoscendo la legittimazione dell’Associazione a richiedere l’assegnazione **di** un’area per il **culto**, invece erroneamente esclusa dal Comune, ha nel merito respinto il ricorso.

3.1. Ad avviso del primo giudice, infatti, l’Associazione con l’istanza del 30 gennaio 2020 ha chiesto al Comune l’assegnazione **di** un’area adeguata e consona da adibire a luogo **di culto** per la comunità mussulmana, ossia «*un luogo da adibire stabilmente al **culto** e alle attività religiose della comunità mussulmana*», evidenziando la presenza **di** un’area, avente tale destinazione, nel vigente PGT comunale “*al foglio 21 mappale 778*”.

3.2. Più in particolare, nella relazione del Piano dei Servizi, allegato al vigente PGT, l'area indicata dall'Associazione risulta disciplinata, come affermato dalla difesa comunale (memoria del 16.10.2023, pag. 11) quale *“Area per un intervento **di** verde urbano attrezzato, con possibile realizzazione **di** altri servizi **di** cui maturi la necessità (tra i quali: un insediamento per attrezzature religiose da realizzare in diritto **di** superficie)”* (par. 7.1, lett. f), pag. 42).

3.3. A fronte **di** tale precisa destinazione, nel provvedimento impugnato si afferma che per la concessione del diritto **di** superficie sulla predetta area (al foglio 21 mappale 778) sarebbe necessaria l'indizione **di** un'indagine **di** “mercato” e, nel rispetto del principio **di** parità **di** trattamento, l'indagine **di** mercato si rivolgerebbe in generale alla platea delle confessioni religiose interessate a presentare una proposta progettuale tesa a realizzare l'installazione **di** attrezzature religiose, attenendosi alle “modalità attuative che saranno stabilite”.

3.4. Tale assunto si pone, ad avviso del Tribunale, quale ragione autonoma a fondamento del rigetto dell'istanza, che si aggiunge alle altre ragioni **di** reiezione (come l'indicazione del luogo in cui dovrebbe sorgere il luogo **di** culto; il numero **di** persone della comunità musulmana in **Magenta** interessate alla partecipazione al culto; la capacità dell'istante a sostenere investimenti o a remunerare la concessione **di** un ipotetico diritto **di** superficie).

3.5. Con questo assunto il Comune avrebbe, sempre ad avviso del Tribunale, **di** fatto riconosciuto l'esistenza **di** un'area pubblica da adibire stabilmente a culti religiosi, area che nel corso del procedimento veniva poi effettivamente individuata come potenzialmente impiegabile allo scopo preposto.

3.6. Il Comune ha poi affermato che per mettere a disposizione l'area de qua occorreva avviare idonee procedure ad evidenza pubblica con un’*“indagine **di** mercato”*.

3.7. L'amministrazione in altri termini, considerata la destinazione urbanistica dell'area finalizzata alla realizzazione **di** strutture per esercizio **di** culti, non poteva, ad avviso del Tribunale, che rigettare l'istanza dell'associazione ricorrente volta ad ottenere la predetta area in via diretta, dovendo preliminarmente avviare il procedimento evidenziale finalizzato all'assegnazione del diritto **di** superficie relativo a quell'area.

3.8. Nel caso **di** specie l'infondatezza delle censure rivolte nei confronti **di** una delle autonome ragioni poste a fondamento dell'atto gravato manterrebbe in piedi l'atto, con assorbimento, per carenza **di** interesse, delle altre censure rivolte nei confronti delle altre autonome ragioni.

3.9. Il Tribunale, alla luce **di** tali ragioni, ha pertanto respinto il ricorso proposto in primo grado dall'Associazione, pur riconoscendole, come detto, la legittimazione a richiedere l'assegnazione dell'area.

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Associazione, lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha respinto il ricorso per le ragioni che **di** seguito saranno esaminate, e ne ha chiesto la riforma.

4.1. Si è costituito l'appellato, il Comune **di Magenta**, per chiedere la reiezione dell'appello.

4.2. Le parti hanno depositato le rispettive memorie nei termini **di** cui all'art. 73 c.p.a.

4.3. Nell'udienza pubblica del 18 febbraio 2025 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

5. L'appello è fondato per le assorbenti ragioni che seguono.

6. La domanda oggetto **di** contenzioso riguarda l'individuazione **di** uno spazio da adibire in modo permanente e duraturo a luogo **di culto** religioso per la comunità musulmana, luogo indispensabile per assicurare effettività a **libertà** primarie e inderogabili quale quella religiosa.

6.1. L'Associazione, formulata la richiesta **di** individuazione **di** un luogo da fruire in modo permanente e duraturo quale luogo **di culto**, ha segnalato al Comune altresì che nella relazione del Piano dei Servizi, allegato al vigente

PGT, l'area corrispondente al foglio 21 mappale 778, come del resto confermato in giudizio anche dal Comune (memoria del 16 ottobre 2023, p. 11, depositata in primo grado), è qualificata quale *“Area per un intervento **di** verde urbano attrezzato, con possibile realizzazione **di** altri servizi **di** cui maturi la necessità (tra i quali: un insediamento per attrezzature religiose da realizzare in diritto **di** superficie)”* (par. 7.1, lett. f), pag. 42).

6.2. In tal senso sono le allegazioni che l'Associazione ha effettuato con la memoria del 10 marzo 2020 (all. 2 sub doc. 7), ove l'Associazione ha evidenziato che l'area per il luogo **di culto** poteva essere localizzato anche nel foglio 21 mappale 778.

6.3. Sul punto, inoltre, l'appellante rammenta che l'impugnazione **di** primo grado non a caso veniva estesa anche al certificato **di** destinazione urbanistica, datato 22 settembre 2020, trasmesso dal Comune (con PEC del 24 settembre 2020: doc. 5) a seguito dell'istanza dell'Associazione (in data 26 agosto 2020, prot.n. 35556: doc. 9), formulata in relazione alla richiesta del luogo **di culto** in questione.

6.4. Lamenta l'appellante che la sentenza qui gravata oblitera del tutto che, contrariamente alle risultanze degli estratti del PGT forniti dalla medesima Associazione in allegato alla propria memoria del 10 marzo 2020 e ignorati dal Comune, per quell'area – almeno in modo espresso – il certificato **di** destinazione non riferisce della destinazione per attrezzature religiose.

6.5. In altre parole, anche dopo il rigetto dell'istanza, il Comune avrebbe continuato a ignorare, se non peggio, a negare **di** fatto quella destinazione non riportandola espressamente nell'impugnato certificato: il che renderebbe evidente come il Comune non abbia inteso proprio considerare quell'area salvo poi cercare **di** trovare – inammissibilmente solo in giudizio – delle giustificazioni per dare l'impressione **di** averlo in qualche modo considerato ai fini del rigetto.

6.6. Ma, sul punto, l'Associazione deduce che:

- a) non v'è dubbio che quell'area sia già destinata e fungibile per la funzione cui si riferisce la domanda dell'Associazione;
- b) al riguardo oggetto **di** impugnazione completamente obliterato dalla sentenza appellata è il certificato **di** destinazione, che a conferma del rigetto **di** cui si controverte non riferiva della destinazione che qui interessa per l'area dianzi indicata;
- c) l'Associazione aveva dato e confermato la propria disponibilità al confronto e, ove vi fosse stata la necessità **di** acquisire ulteriori elementi e/o anche **di** definire termini e modalità per l'assegnazione in diritto **di** superficie, questo non era motivo **di** diniego, bensì al contrario **di** accoglimento della richiesta **di** localizzazione con rinvio a successiva procedura per la relativa assegnazione.

6.7. Dunque, le ragioni erano e sarebbero tutt'altro che nel senso del rigetto.

6.8. Inoltre, il Comune in sede **di** istruttoria e nel suo diniego (docc. 1-3) non si sarebbe peritato **di** far riferimento all'area segnalata dall'Associazione: anzi, a seguito della richiesta del certificato **di** destinazione (doc. 9), ha fornito una certificazione che non riportava la possibilità della destinazione in questione e in ragione **di** ciò anch'essa è stata impugnata.

6.9. Ciò rileva perché proprio per quanto precede la considerazione dell'area in questione e della sua destinazione avrebbe condotto non certo al gravato rigetto bensì a dover:

- a) dare atto che quell'area in base al PGT vigente è fruibile per un insediamento per attrezzature religiose da realizzare in diritto **di** superficie;
- b) aprire quel confronto che comunque l'Associazione aveva chiesto in ordine a modalità e termini per pervenire alla fruizione;
- c) a tutto voler concedere, in questa stessa ottica avrebbe dovuto non negare, bensì "avviare" proprio quelle «*idonee procedure ad evidenza pubblica con un' "indagine di mercato"*» per pervenire all'assegnazione **di**

quello spazio indicato dall'Associazione ed effettivamente fruibile per «*un insediamento per attrezzature religiose da realizzare in diritto di superficie*».

7. L'Associazione appellante precisa che essa non ha inteso né intende sottrarsi alle procedure **di** evidenza per l'assegnazione dell'area, ma ha chiesto e chiede, ribadendolo in questa sede, l'individuazione **di** uno spazio fruibile quale luogo **di culto**: tale spazio a questo punto è confermato poter essere quello individuato nel foglio 21 mappale 77.

7.1. Eppure il Comune, acquisito questo dato, non avrebbe affatto ritenuto **di** provvedere in merito, malgrado la disponibilità e il sollecito in tal senso dell'Associazione, preferendo invece, almeno sin qui, trincerarsi dietro il gravato rigetto fornendo per **di** più un certificato **di** destinazione che illegittimamente non riporta in adeguata evidenza questa opportunità.

8. Le censure dell'appellante, **di** cui si è dato sin qui sintetico ragguaglio, in effetti risultano fondate perché risulta comprovato che essa in sede **di** interlocuzione procedimentale aveva indicato l'area corrispondente al foglio 21 mappale 778, come del resto confermato in giudizio anche dal Comune (memoria del 16 ottobre 2023, p. 11, depositata avanti al Tribunale), qualificata quale “*Area per un intervento **di** verde urbano attrezzato, con possibile realizzazione **di** altri servizi **di** cui maturi la necessità (tra i quali: un insediamento per attrezzature religiose da realizzare in diritto **di** superficie)*” (par. 7.1, lett. f), pag. 42).

8.1. Anche nella memoria **di** replica in questa sede depositata il 28 gennaio 2025 (p. 4), del resto, il Comune **di Magenta** ammette che il certificato **di** destinazione contiene un chiaro rimando alla disciplina urbanistica applicabile e al Piano dei Servizi, la cui Relazione (ben nota all'Associazione), riporta espressamente come l'area, situata tra strada Robecco e via Tobagi, fosse già stata oggetto **di** interesse da parte della Chiesa Evangelica **di Magenta**, riconoscendo, dunque, la sua destinazione urbanistica a fini **di culto**.

8.2. Il Comune **di Magenta**, invece, nel provvedimento impugnato ha inteso negare l'esistenza *in toto* **di** qualsivoglia area destinabile a luogo **di culto**, senza minimamente prendere in considerazione, a differenza **di** quanto sostiene erroneamente il primo giudice nella sentenza impugnata, la specifica indicazione data dall'Associazione richiedente, asserendo che non fosse stato indicato il "luogo" da adibire a **culto**, mentre tale indicazione, con riferimento all'area **di** cui si è detto, è stata evidentemente data dall'Associazione, senza trovare puntuale riscontro nel provvedimento comunale stesso.

8.3. Il Comune, al contrario, ha affermato che *«oltretutto – pure ipotizzando l'esistenza **di** un bene immobile (un edificio, o parte **di** esso) disponibile nella città **di Magenta** per l'esercizio del **culto** – anche a seguito della sentenza n. 254/2019 della Corte costituzionale – la conseguente installazione **di** un luogo **di culto** risulterebbe comunque subordinata alla realizzazione **di** almeno tre condizioni [...]: i) il rilascio del permesso **di** costruire; ii) la stipula con il Comune **di** una convenzione a fini urbanistici; iii) l'accertamento della conformità urbanistica in base ai principi della materia».*

8.4. Ma l'adempimento **di** queste condizioni, **di** cui l'Associazione richiedente, a detta del Comune, non si sarebbe preoccupata, non era nemmeno ipotizzabile e richiedibile una volta che, come il Comune stesso ha perentoriamente affermato nel provvedimento, non esistesse nel territorio comunale un terreno in ipotesi destinabile a **culto**.

8.5. Si comprende, dunque, che la soddisfazione **di** queste tre essenziali condizioni era preclusa, in ipotesi, dalla stessa inesistenza **di** un terreno destinabile a **culto**, affermata dal Comune, il quale invece non si è dato carico **di** verificare a monte se, come invece la richiedente aveva indicato, esistesse almeno un'area, secondo la pianificazione urbanistica, destinabile a **culto**.

8.6. E tanto è dimostrato eloquentemente dal successivo passaggio motivazionale del provvedimento comunale, impugnato in primo grado, nella parte in cui il Comune afferma che *«anche nell'eventualità che una delle aree ex adverso [sic] indicate in futuro possa essere destinata all'installazione **di** attrezzature religiose, per la concessione del diritto **di** superficie sarebbe necessaria l'indizione **di** un'indagine **di** "mercato"»* e *«difatti, nel rispetto del principio **di** parità **di** trattamento, l'indagine **di** mercato si rivolgerebbe in generale alla platea delle confessioni religiose [...] interessate a presentare una proposta progettuale tesa a realizzare l'istallazione **di** attrezzature religiose, attenendosi alle modalità attuative che saranno stabilite»* e ciò, ha precisato ancora il Comune, *«per meglio individuare il possibile oggetto del contratto **di** concessione, nel rispetto dei principi **di** economicità ed efficienza dell'azione pubblicistica e nel rispetto delle tempistiche procedurali necessarie per istruire un procedimento **di** tale tipo, nonché nel rispetto dei requisiti tecnici ed economici prestabiliti»*.

9. È evidente dalla lettura del provvedimento, pertanto, che il Comune non solo abbia escluso recisamente l'esistenza **di** un'area, ma ha anche precisato – anticipando le linee, e le scelte, **di** una propria eventuale futura azione amministrativa – che, se pure tale area per l'installazione **di** attrezzature religiose vi fosse, la concessione **di** essa avrebbe dovuto seguire una procedura **di** scelta del concessionario che, nel rispetto del principio **di** parità tra tutte le confessioni religiose, consentisse la destinazione dell'area in ipotesi disponibile a quella che offrisse le migliori garanzie sul piano **di** una efficiente proposta progettuale.

9.1. Il vizio **di** istruttoria che affligge il provvedimento comunale emerge nella misura in cui esso, perentoriamente, esclude l'esistenza **di** un'area da adibire a luogo **di** culto che, invece, risulterebbe esistente secondo la pianificazione urbanistica e, nel richiedere contraddittoriamente all'Associazione adempimenti che, invece, presuppongono l'esistenza **di**

detta area, comunque evidenzia che, quando pure detta area fosse disponibile, sarebbe necessaria seguire una procedura ad evidenza pubblica.

9.2. In questo modo, tuttavia, il Comune, nonostante quanto esso stesso affermi nel provvedimento circa il rispetto delle pronunce della Corte costituzionale in materia **di libertà** religiosa, frappone un illegittimo e insormontabile ostacolo all'esercizio della **libertà di culto** da parte dell'Associazione richiedente (v., sul punto, proprio Corte cost., 5 dicembre 2019, n. 254), con un diniego che, nella sua perentorietà immotivata, blocca qualsiasi prospettiva e iniziativa **di** questa, che pure, dopo l'accesso agli atti e nel contraddittorio procedimentale, ha indicato un'area potenzialmente destinabile al **culto** secondo gli strumenti urbanistici.

9.3. Altrettanto chiaro poi risulta che le ragioni espresse dalla sentenza impugnata, nel confermare il provvedimento **di** rigetto, integrano una motivazione postuma da parte del primo giudice, il quale non ha considerato che nel provvedimento impugnato in prime cure mai il Comune si è confrontato con la precisazione indicazione dell'area da parte dell'Associazione richiedente, ma ha inteso erroneamente negare *a priori* l'esistenza **di** una qualsivoglia area destinabile a **culto**.

9.4. Nel riesercitare il potere, dunque, il Comune prenderà in considerazione detta area, chiarendo se essa sia effettivamente destinabile al **culto**, e solo dopo avere individuato l'esistenza **di** detta area o **di** altra in ipotesi destinabile a **culto**, secondo la strumentazione urbanistica vigente, richiederà all'Associazione interessata il puntuale adempimento delle tre condizioni, **di** cui sopra si è detto, al fine **di** verificare la concreta fattibilità **di** detta proposta progettuale, valutando, dipoi, la necessità **di** procedere ad una indagine **di** mercato o, in ogni caso, ad una procedura selettiva per l'assegnazione **di** detta (o altra) area in concessione nel rispetto del

principio **di** concorrenza e, quanto alla specifica vicenda, **di** parità tra le confessioni religiose interessate al godimento dell'area.

10. Per le assorbenti ragioni, **di** cui si è detto, e con l'effetto conformativo, appena indicato, l'appello dell'Associazione va dunque accolto e, in riforma della sentenza impugnata, devono essere annullati gli atti gravanti in prime cure, nei limiti sopra precisati, conseguendone l'obbligo **di** provvedere per il Comune appellato ai sensi **di** cui sopra.

10.1. Deve invece essere esclusa l'autonoma impugnabilità del certificato **di** destinazione urbanistica, dato che questo, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, si configura come una certificazione redatta da un pubblico ufficiale, avente natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi **di** posizioni giuridiche, le quali discendono invece da altri provvedimenti, che hanno a loro volta determinato la situazione giuridica acclarata dal certificato stesso.

10.2. Pertanto, il certificato, in quanto privo **di** efficacia provvedimentoale, non ha alcuna concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione nel presente giudizio (che, si ripete, ha ad oggetto un provvedimento comunale che ha negato in radice l'esistenza **di** una qualsiasi area destinabile a **culto**, non richiamando, dunque, detta certificazione, comunque non determinante), mentre gli eventuali errori contenuti in esso potranno essere corretti dalla stessa amministrazione, su istanza del privato, oppure quest'ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati in base all'erroneo certificato **di** destinazione urbanistica.

11. Le spese del doppio grado del giudizio, per la novità delle questioni esaminate, possono essere interamente compensate tra le parti.

11.1. Il Comune **di Magenta**, comunque soccombente, deve essere condannato a rimborsare in favore dell'Associazione il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio **di** Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto dall'Associazione Moschea Abu Bakar, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Condanna il Comune **di Magenta** a rimborsare in favore dell'Associazione Moschea Abu Bakar il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera **di** consiglio del giorno 18 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:

Massimiliano Noccelli, Presidente FF, Estensore

Daniela **Di** Carlo, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Massimiliano Noccelli

IL SEGRETARIO